



COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

Provincia di Treviso

Via Marconi 58 – 31030 Castello di Godego (TV)
codice fiscale 81000410266
Partita IVA 01863430268

gemellato con la Città di Boves (CN) Medaglia d'oro
al valore civile e militare
la città di Labastide – St. Pierre (Francia)

Allegato a)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

(IUC)

(Approvato con Deliberazione Consiliare 14 del 22/05/2014, modificato con deliberazione consiliare n. 20 del 16/07/2014, con deliberazione consiliare n. 11 del 30/04/2015 e con deliberazione consiliare n. 11 del 31/03/2016)

INDICE

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI IUC
TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
TITOLO 4 - DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI IUC

ART.1	Oggetto del regolamento
ART.2	Presupposto
ART.3	Dichiarazioni
ART.4	Funzionario responsabile del tributo
ART.5	Poteri istruttori, Accertamento e sanzioni
ART.6	Norme di rinvio
ART.7	Entrata in vigore

Art. 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, disciplina l'applicazione dell'imposta Unica Comunale (**IUC**) nel Comune di Castello di Godego, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013 n. 147.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2: PRESUPPOSTO

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal

suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Art.3: DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

Art. 4: FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 5: POTERI ISTRUTTORI, ACCERTAMENTO E SANZIONI

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento

può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

2. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 1 del presente articolo, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00.

3. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 % al 200 % del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

5. In caso di infedele dichiarazione della IUC, si applica la sanzione dal 50 % al 100 % del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

6. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

7. Resta salva la facoltà del Comune di deliberare con Regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.

8. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

Art. 6: NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

Art. 7: ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ART.8	Ambito di applicazione
ART.9	Aliquote
ART.10	Abitazione principale posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari e cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato
ART.11	Pertinenze
ART. 12	Determinazione valore aree edificabili
ART. 13	Fabbricato di nuova costruzione e fabbricato parzialmente costruito
ART. 14	Fabbricati inagibili ed inabitabili
ART. 15	Esenzioni e altre forme di agevolazione
ART. 16	Versamenti
ART. 17	Dichiarazione
ART. 18	Interessi
ART. 19	Accertamento con adesione
ART. 20	Riscossione coattiva
ART. 21	Dilazione di pagamento avvisi di accertamento
ART. 22	Potenziamento dell'ufficio tributi
ART. 23	Rimborsi

Art. 8: AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Capitolo, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, dal Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni, dalla Legge 26/04/2012 n. 44, dell'art.1 comma 380 della Legge 24/12/2012, n. 228, dell'art. 1, commi 707 – 729, della Legge 27/12/2013 n. 147 e dall'art. 1, comma 13, della Legge 28/12/2015 n. 208.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento IMU, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

3. Soggetto attivo dell'imposta municipale propria è il Comune di Castello di Godego.

Art. 9: ALIQUOTE

1. Le aliquote IMU sono stabilite in conformità a quanto previsto dalla legge e sono deliberate dal Consiglio Comunale entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il predetto termine le medesime sono confermate nella misura precedentemente deliberata.

2. Le aliquote possono essere diversificate con riferimento alla tipologia ed alla destinazione/utilizzo degli immobili, nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza.

Art. 10: ABITAZIONE PRINCIPALE POSSEDUTA DA ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI .

1. Ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011 si considera adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.

Art. 11: PERTINENZE

1. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 C/6 C/7, nella misura massima di un' unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Art. 12: DETERMINAZIONE VALORE AREE EDIFICABILI

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n.504/1992, per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2.Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, la Giunta Comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee, ai soli fini indicativi, i valori venali delle stesse.

3.I valori di cui al precedente comma 2 non sono vincolanti né per il Comune né per il contribuente. La finalità è la facilitazione nell'adempimento dell'imposta dovuta.

Art. 13: FABBRICATO DI NUOVA COSTRUZIONE E FABBRICATO PARZIALMENTE COSTRUITO

1.I fabbricati di nuova costruzione, compresi quelli oggetto di interventi di recupero a norma dell'art.5, comma 6, del D.Lgs. 504/92 e i fabbricati parzialmente costruiti, sono assoggettati all'imposta come fabbricati a partire dalla data di ultimazione lavori anche se parziale, o se antecedente, dalla data in cui i fabbricati sono stati iscritti in catasto o comunque utilizzati con riferimento alla data di residenza e/o di allacciamento delle utenze domestiche.

2.Per i fabbricati parzialmente costruiti, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è calcolata riducendo l'area complessiva in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita e autonomamente assoggetta ad imposizione come fabbricato.

Art. 14: FABBRICATI INAGIBILI E INABITABILI

1.Ai sensi dell'art.4, comma 5 lettera b della Legge n. 44/2012, la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simili) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia. Pertanto si intendono inagibili/inabitabili i fabbricati che presentano le seguenti caratteristiche:

- strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o a persone, con rischi di crollo;

- strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o a persone con rischi di crollo totale o parziale;
- edifici per i quali è stato emesso provvedimento dell'amministrazione comunale o altre amministrazioni competenti di demolizione o ripristino per evitare danni a cose o persone, dove è espressamente indicata l'inagibilità o inabitabilità;
- gravi carenze igienico-sanitarie;

2. Non sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi o fabbricati al grezzo. Gli interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 5, comma 6 del D.Lgs 504/92. Inoltre non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il rifacimento e /o il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua e fognature).

3. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio urbanistica con perizia a carico del proprietario su domanda, redatta in carta semplice, da parte del contribuente. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

4. La riduzione dell'imposta si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio urbanistica, oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità.

Art.15: ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE

1. Le esenzioni disciplinate dall'art. 9, comma 8 del D.Lgs. 23/2011 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni previste.

2. Il Comune può deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote più favorevoli per:

a) l'immobile concesso in comodato (o uso gratuito) a parenti in linea retta di primo grado (padre/madre-figli), purchè destinato a loro abitazione principale a condizione che il comodatario non abbia la disponibilità sull'immobile ai sensi dell'art. 3 del D.lgs 504/92 neppure per quota. L'agevolazione decorre al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- acquisizione della residenza del comodatario nell'unità abitativa oggetto del comodato;
- presentazione al Comune dell'apposita autocertificazione di cui sopra.

Art. 16: VERSAMENTI

1. Ai sensi dell'art.9 comma 2 del D.lgs. 23/2011 l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Per i mesi per i quali il possesso si protrae per più soggetti per almeno 15 giorni ovvero per i quali nessun soggetto ha almeno 15 giorni di possesso il pagamento dovrà essere effettuato dal soggetto per il quale il possesso si verifica per un numero maggiore di giorni.
2. L'imposta deve essere corrisposta mediante versamento con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi ovvero per eccesso se la frazione è uguale o superiore a 50 centesimi.
3. Non devono essere eseguiti i versamenti quando l'imposta complessivamente dovuta per ogni anno risulta inferiore a Euro 5,00 .
4. Nel caso di contitolarità di immobili i versamenti IMU effettuati da un contitolare, anche per conto degli altri, si considerano regolarmente eseguiti purchè l'IMU relativo agli immobili in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento e vengano comunicati in forma scritta all'ufficio tributi i dati relativi ai contitolari.

Art. 17: DICHIARAZIONE

1. Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

Art. 18: INTERESSI

1. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse così come determinato ai sensi dell'art.1284 del codice civile.

Art. 19: ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Il comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base del Decreto Legislativo 19.6.1997 n. 218 ovvero secondo le norme del regolamento comunale delle entrate.

Art. 20: RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per l'imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente in base alla seguente modalità:

- mediante ingiunzione, secondo le disposizioni di cui al R.D. n.639/1910 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora il Comune svolga in proprio l'attività di riscossione coattiva.

2. Nel caso di riscossione coattiva tramite ingiunzione, il relativo titolo esecutivo, a pena di decadenza, deve essere notificato al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 21: DILAZIONE DI PAGAMENTO AVVISI ACCERTAMENTO

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili.

2. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza.

3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.

4. In caso di mancato pagamento di una rata:

- il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 22: POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI

1. Al fine del potenziamento dell'ufficio tributi, la Giunta Comunale adotta i provvedimenti necessari affinché al predetto ufficio siano garantite adeguate risorse finanziarie, strumentali e umane da determinarsi in sede di programmazione di bilancio. Il potenziamento dell'ufficio dovrà effettuarsi attraverso le seguenti modalità:

- incremento programmato del personale addetto;
- cura della formazione del personale esistente;

Art. 23: RIMBORSI

1. Gli interessi, nella stessa misura indicata all'art. 18 punto 1 del presente regolamento, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a titolo di rimborso a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

2. E' consentita la compensazione degli importi dovuti a titolo di imposta municipale propria (per la quota spettante al comune) anche se relativa a periodi di imposta diversi, su richiesta del contribuente, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso. Le somme da rimborsare possono essere compensate, con gli importi da lui dovuti al Comune anche a titolo di Tasi. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo complessivo risulta pari o inferiore a Euro 5,00.

TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ART.24	Oggetto del titolo
--------	--------------------

1. Ai sensi dell'articolo 1 comma 668 della Legge 27/12/2013, n. 147, i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ART.25	Oggetto
ART.26	Soggetto attivo
ART.27	Presupposto impositivo
ART. 28	Soggetti passivi
ART.29	Base imponibile
ART. 30	Aliquote
ART. 31	Dichiarazione
ART. 32	Versamenti
ART. 33	Rimborsi e compensazioni
ART.34	Attività di controllo e sanzioni
ART. 35	Dilazione di pagamento avvisi di accertamento
ART.36	Riscossione coattiva

Art. 25: OGGETTO

1. Il presente Capitolo, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti

Art. 26: SOGGETTO ATTIVO

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 27: PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto

legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Art. 28: SOGGETTI PASSIVI

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all'articolo 27.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
3. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal Comune.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni.
6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 29: BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011.
2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applica l'articolo 12 del regolamento comunale per l'applicazione dell'Imu.
3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale

sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'articolo 14 del presente regolamento per l'applicazione dell'Imu.

4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del Dlgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 3.

Art.30: ALIQUOTE

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 31: DICHIARAZIONE

1. I soggetti individuati all'articolo 28 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

Art.32: VERSAMENTI

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale.

2. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.

Per il 2014, nel caso in cui il Comune entro il 31/05/2014 abbia deliberato e pubblicato sul sito del MEF le aliquote e detrazioni, l'acconto deve essere versato entro il 16 giugno sulla base delle aliquote adottate pari all'importo dovuto per il primo semestre.

La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella

facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

3. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 5,00 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 33: RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.

3. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso. Le somme da rimborsare possono essere compensate, con gli importi da lui dovuti al Comune anche a titolo di IMU .

4. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 5,00.

Art. 34: ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.

2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

3. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al regolamento generale delle entrate comunali e all' art. 5 – Capitolo I “Disposizioni Generali IUC” del presente regolamento.

4. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

5. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TASI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

Art. 35: DILAZIONE DEL PAGAMENTO AVVISI DI ACCERTAMENTO

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili.

2. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza.

3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.

4. In caso di mancato pagamento di una rata:

- il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 36: RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910.